

## REGOLAMENTO (UE) N. 1183/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2012

che modifica e corregge il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari <sup>(2)</sup> stabilisce un elenco dell'Unione di monomeri, altre sostanze di partenza e additivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti in materia plastica. Di recente l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha pubblicato valutazioni scientifiche favorevoli concernenti altre sostanze che sarebbe quindi opportuno aggiungere all'attuale elenco.
- (2) Per alcune altre sostanze, che sono state oggetto di una nuova valutazione scientifica favorevole da parte dell'Autorità, è opportuno modificare le restrizioni e/o le specifiche a suo tempo stabilite a livello di UE.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011.
- (4) La sostanza iscritta con il numero di sostanza MCA 257 e la denominazione dipropilenglicole può essere utilizzata come additivo nelle materie plastiche conformemente alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 in cui figura con il numero CAS 0000110-98-5. Nella direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari <sup>(3)</sup>, questa sostanza recava il numero CAS 0025265-71-8. Tale riferimento è stato cancellato all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 10/2011, che sostituisce la direttiva 2002/72/CE, in quanto ritenuto superfluo. Tuttavia, considerato che il numero CAS

0025265-71-8 si riferisce alla miscela di isomeri ad uso commerciale piuttosto che alla sostanza pura, è opportuno reinserirlo nel regolamento (UE) n. 10/2011. È opportuno che il numero CAS 0000110-98-5 sia mantenuto nella tabella 1.

- (5) La nota sulla verifica della conformità n. (4) nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 si riferisce in modo ambiguo al simulante D, laddove si dovrebbe fare riferimento al simulante D2. Pertanto, è opportuno che la nota n. (4) faccia riferimento al simulante D2.
- (6) Occorre pertanto correggere di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011.
- (7) Per limitare gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori, è opportuno che i materiali e gli oggetti in materia plastica commercializzati legalmente in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 10/2011 che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere commercializzati fino ad un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno che rimangano sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

I materiali e gli oggetti in materia plastica commercializzati legalmente prima del 1° gennaio 2013 che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati sino al 1° gennaio 2014. Essi possono rimanere sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.

<sup>(1)</sup> GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

